GIUDICE DI PACE DI PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Giudice di Pace** Dott.ssa Nazzarena Zanini alla pubblica udienza del 2.12.2020 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

Sentenza

nr. *396/2020*

R.G. *592/2020*

r.g.n.r. *900/19*

itata il

/2020

Data di irrevocabilità

Nr.reg.esec.

Redatta scheda

Il

S E N T E N Z A

nei confronti di to il

Nigeria elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

- posizione giuridica: libero, assente-
- difeso dall'avv. Chiara Pernechele del foro di Pa

fiducia

i m p u t a t o

del reato di cui all' art. 14 comma 5 ter D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, così come modificato dalla Legge 129/2011 perché, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova del 20.2.2019, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città in pari data, provvedimenti ritualmente notificati all'interessato.
Accertato in Padova il 30.5.2019

MOTIVAZIONE

L'i o in Nigeria il nza fissa dimora, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 14 c.5 ter d. lgs. 286/98, perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del questore di Padova del 20.02.2019, successivo al decreto di espulsione emesso al prefetto della medesima città in pari data (accertato il 30.05.2019) .

Il dibattimento si svolgeva all'udienza del 26.10.2020 in assenza dell'imputato.

Le parti prestavano il consenso (ex art. 20 bis d.lgs. 274/2000) all'acquisizione del fascicolo contenente le annotazioni di polizia giudiziaria relative all'accertamento dei fatti in oggetto, ivi inclusa l'identità dell'imputato.

Il dibattimento è stato quindi istruito mediante acquisizione delle annotazioni predette contenenti verbale di accompagnamento in Questura per identificazione e contestuale richiesta di fotosegnalamento, verbale di identificazione, casellario centrale identità (del tutto negativo), decreto del Prefetto di Padova e ordine di allontanamento del Questore di Padova del 20.02.2019 con relative notifiche in pari data.

È stata altresì acquisita la deposizione testimoniale del vice brigadiere il quale ha confermato (come del resto risulta in atti) che il decreto di inammissibilità della domanda reiterata della protezione internazionale (emesso il 18.02.2019 dalla commissione territoriale di Verona sezione di Padova) è stato notificato all'odierno imputato il 20.02.2019, ossia contestualmente al decreto di espulsione del prefetto e all'ordine del questore di allontana mento.

L'art. 32 c.4 d.lgs. 25/2008, tuttavia, recita:

> "4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano **alla scadenza del termine per l'impugnazione** l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo."

La cassazione in argomento, poi, nel 2019 ha precisato che

> in assenza di precedenti specifici di questa Corte, va affermato il seguente principio di diritto: "Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b bis), e art. 29. E' di conseguenza vietata l'espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto" (cass sez I ord. 22.05.2019 n. 13891).

Di conseguenza quando il 30.05.2019 è stato accertato il reato di cui al capo di imputazione, l'imputato aveva alle proprie spalle un'espulsione illegittima, in quanto notificatagli nella pendenza del termine di trenta giorni in cui è riconosciuta dalla legge la possibilità di trattenersi nel territorio per formulare l'impugnazione avverso il decreto di inammissibilità della reiterata emesso dalla commissione territoriale. Essendo stato pertanto accertato che il decreto di espulsione del prefetto e relativo ordine di allontanamento del questore sono illegittimi, anche la condotta dell'imputato materializzatasi nel non adempiere a tali atti non può ritenersi criminosa.

In sostanza non può ritenersi che si sia stato commesso il reato ex art. 14 c. 5 ter d.lgs.286/98, accertato in Padova il 30.05.2019,

. Pertanto la violazione commessa dell'imputato, cioè la sua mancata ottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio nei 7 giorni, non può ritenersi frutto di una condotta colpevole, essendo stata acquisita prova che l'ordine non rispettato era illegittimo. Solo per completezza espositiva si rileva che il certificato del casellario giudiziale, comunque, conferma che l'imputato non ha precedenti penali

Da ciò discende che il reato non può ritenersi perfezionato e l'imputato deve andare assolto perché il fatto non costituisce reato.

PQM

Il gdp

visti gli artt. 530, 1° c. cpp ,

visto l'art. 14 c.5 bis e 14 c.5 ter d.lgs. 286/98

assolve

l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Padova, 2.12.20

Ufficio del Giudice di Pace - PADOVA -

Il giudice di pace

Nazzarena Zanini

IL GIUDICE DI PACE
Zanini Nazzarena

L'ASSIST.
(Dott.ssa Antonella Gaia Lisco)

Comunicata al P.G. di Venzia ex art. 585 C.P.P. e 64 disp. att. C.P.P. il 7/12/2020
con RACC. A.R. n° .....
IL CANCELLIERE
Dr. Francesco Zagaria

Sentenza irrevocabile il .....